

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3602

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASINI, CASATI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, FINCATO,  
GUERZONI, SOLAROLI, CORDATI ROSAIA, SOAVE, SANGIOR-  
GIO, BARBIERI, BIANCHI BERETTA**

*Presentata il 2 febbraio 1989*

Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale, prevede all'articolo 9 che « le insegnanti della scuola materna statale debbano essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali ».

Tale articolo 9 non ha però abrogato la normativa già in vigore per le scuole materne non statali e in particolare l'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che prevede per l'insegnamento nelle scuole materne non statali il possesso di diploma di abilitazione all'insegnamento conseguito nelle scuole di grado preparatorio (come le scuole magistrali).

Va rilevato che fra le scuole non statali sono comprese le scuole degli enti locali nelle quali operano in gran parte insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale e non già di quello di scuola magistrale. È, per altro, superfluo sottolineare una indubbia superiorità del diploma di istituto magistrale in relazione sia al curriculum degli studi sia alla durata (3 anni nella scuola magistrale e 4 anni nell'istituto magistrale). Fermo restando che è ormai urgente e indilazionabile la riforma della scuola media superiore e dunque anche degli istituti magistrali e che è ormai generalizzata la convinzione che anche per i docenti della scuola materna sia necessaria la formazione universitaria, occorre modi-

ficare nell'immediato l'attuale ordinamento statale che prevede per l'insegnamento nello stesso tipo di scuola due titoli di studio diversi. Tale situazione infatti in questi anni ha prodotto comportamenti difformi da parte dell'Amministrazione dello Stato (alcuni provveditorati autorizzavano il funzionamento di scuole materne non statali con insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale, altri no) con pesanti ripercussioni negative sulle scuole degli enti locali tanto che lo stesso Ministero della pubblica istruzione ha dovuto operare una sanatoria fino all'anno scolastico 1975-1976 con circolare n. 176, del 26 luglio 1974 con la quale, per altro, si ribadisce la persistenza del diverso titolo di studio per le scuole materne statali e non statali. D'altra parte, il Consiglio di Stato, al quale il Ministero della pubblica istruzione aveva chiesto parere al riguardo, ha confermato l'interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione sul quesito se l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, avesse o no riassorbito l'articolo 39 del testo unico del 1928, n. 577.

Ne consegue, stante tale situazione, che le scuole non statali (e quindi quelle comunali) non possono ottenere la necessaria autorizzazione al funzionamento da parte del Ministero della pubblica istruzione qualora, *in toto* o in parte, il personale docente possenga solo il diploma di istituto magistrale.

Da ciò derivano pesanti conseguenze alle scuole non statali sia sul piano finanziario in quanto non possono richiedere e quindi ricevere i contributi statali sia fra i docenti ai quali non è riconosciuto il diritto di elettorato passivo ed attivo negli organi collegiali scolastici quali i distretti scolastici.

Pertanto, in attesa e nelle more di una organica riforma della scuola materna in riferimento sia agli ordinamenti sia agli orientamenti sia alla formazione del personale, è urgente una legge che consenta che anche nelle scuole non statali sia applicata la normativa dell'articolo 9 della legge n. 444 del 1968 modificando l'articolo 39 del testo unico del 1928, n. 577.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — 1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali ».